

## ***Credito d'imposta 5.0 nel modello Redditi 2025***

di **Alessandro Bonuzzi**

Seminario di specializzazione

### **Transizione 5.0**

Credito d'imposta per la transizione digitale ed energetica

Scopri di più

Nel **modello Redditi 2025** figura per la prima volta il **credito d'imposta transizione 5.0**; va indicato nella Sezione I del quadro RU, utilizzando il nuovo **codice credito "T6"**.

In particolare, la misura agevolativa maturata, comunicata al beneficiario da parte del GSE, deve essere inserita nel **rigo RU5**. Quindi, in generale, nel modello Redditi 2025 vanno **indicati i crediti d'imposta transizione 5.0** relativi a **progetti di innovazione completati e comunicati dal GSE nel periodo d'imposta 2024**.

Nella **Sezione II** del quadro RU **non deve essere indicato alcun dato**, a differenza di quanto avviene per il credito d'imposta 4.0. Peraltro, avendo il GSE chiarito con una **faq** del 24 febbraio 2024 che il credito d'imposta transizione 5.0 **non è un aiuto di stato**, il soggetto beneficiario **non dovrebbe essere tenuto a compilare il corrispondente prospetto** del quadro RS, al rigo RS401.

Si ricorda che il beneficio, disciplinato dall'[art. 38, D.L. n. 19/2024](#), consiste in un credito d'imposta riconosciuto alle imprese che effettuano nuovi investimenti in **strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato**, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua **una riduzione dei consumi energetici**.

Possono accedere all'agevolazione tutte le **imprese residenti** nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal **regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa**. Ne sono, però, **escluse** le imprese:

- in stato di **liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale** o sottoposte ad altra procedura concorsuale, oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- destinatarie di **sanzioni interdittive** ex D.Lgs. n. 231/2001, nonché ai sensi del **codice antimafia** di cui al D.Lgs. n. 159/2011;

- che non rispettino le **normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e **inadempienti** rispetto agli obblighi di versamento dei **contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

Sono ammissibili al beneficio, invece, i progetti di innovazione **avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025** aventi ad oggetto **investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi** strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli [Allegati A e B, Legge n. 232/2016](#), tramite i quali sia conseguita complessivamente una **riduzione dei consumi energetici** della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, **non inferiore al 3%** o, in alternativa, una **riduzione dei consumi energetici dei processi** interessati dall'investimento **non inferiore al 5%**.

Ad ogni modo, l'**interconnessione**, che **non rileva ai fini del completamento**, dei beni strumentali 4.0 deve avvenire entro il **28 febbraio 2026**.

Nell'ambito del progetto di innovazione **sono altresì agevolabili**:

- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'**autoproduzione di energia** da **fonti rinnovabili** destinata all'autoconsumo, anche a distanza, a eccezione delle biomasse, compresi **gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta**;
- le spese in attività di **formazione** finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Per **data di avvio** del progetto di innovazione si intende la **data del primo impegno giuridicamente vincolante** ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Il progetto di innovazione si intende, invece, **completato** alla **data di effettuazione dell'ultimo investimento** che lo compone, e in particolare:

1. nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto **beni materiali e immateriali nuovi** strumentali 4.0, alla data di **effettuazione** degli investimenti secondo le regole generali previste dai [commi 1 e 2 dell'art. 109, TUIR](#), a **prescindere dai principi contabili applicati**;
2. nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto **beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa**, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, alla data di **fine lavori** dei medesimi beni;
3. nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto **attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze** nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell'**esame finale** attestante il **risultato conseguito**.

Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel **limite massimo** complessivo di **costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario** in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione.

Il beneficio è determinato a seconda dell'**ammontare** della spesa agevolabile e della **riduzione** dei consumi energetici conseguita.

#### **Il credito d'imposta transizione 5.0:**

- **non concorre** alla formazione del **reddito** e della **base imponibile IRAP**, né rileva ai fini del rapporto di cui agli [artt. 61 e 109, comma 5, TUIR](#);
- è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** tramite modello F24 con codice tributo "7072", decorsi 5 giorni dalla trasmissione da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei beneficiari e del credito d'imposta spettante e comunque **decorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE** all'impresa dell'importo del credito utilizzabile;
- è utilizzabile in una o più quote **entro il 31 dicembre 2025**. L'ammontare del credito d'imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in **5 quote annuali di pari importo**;
- non è soggetto al **limite annuale** di utilizzazione dei crediti d'imposta del quadro RU pari a 250.000 euro (ex [art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007](#));
- non è soggetto al **limite generale** annuo alla compensazione orizzontale in F24 pari a 2 milioni di euro (ex [34, Legge n. 388/2000](#));
- **non soggiace** al **divieto** di compensazione dei **crediti erariali** in presenza di debiti iscritti a ruolo per un importo superiore a 1.500 euro (ex [art. 31, D.L. n. 78/2010](#)).